

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-2642 del 26/05/2021
Oggetto	Società ZANOTTI ANTONIO E C. SAS in Comune di Poggio Renatico - Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di STOCCAGGIO ED ESSICCAZIONE DI CEREALICOLE D OLEAGINOSE.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-2732 del 25/05/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno ventisei MAGGIO 2021 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Sinadoc n. 28872/2020/CP/TC

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – Società **ZANOTTI ANTONIO E C. SAS** con sede legale in Comune di Poggio Renatico Via Coronella, 179 – CF 01516860382 - ed impianto in Comune di Poggio Renatico Via Coronella, 179/b - Protocollo istanza del SUAP del Comune di Poggio Renatico n. 16702 e 16703 del 09/11/2020. Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di **STOCCAGGIO ED ESSICCAZIONE DI CEREALICOLE D OLEAGINOSE.**

LA RESPONSABILE

- Vista la domanda in data 06/11/2020 trasmessa dallo SUAP del Comune di Poggio Renatico e assunta al P.G. di Arpae Ferrara il 11/11/2020 con il n. PG/2020/162966 presentata al SUAP del Comune di Poggio Renatico in data 06/11/2020 dalla Società **ZANOTTI ANTONIO E C. SAS** dal Sig. Antonio Zanotti in qualità di Legale rappresentante, con sede legale in Comune di Poggio Renatico Via Coronella, 179 – CF 01516860382 - ed impianto in Comune di Poggio Renatico Via Coronella, 179/b per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- Considerato che l'impianto di cui sopra effettua l'attività di **STOCCAGGIO ED ESSICCAZIONE DI CEREALICOLE D OLEAGINOSE;**
- Preso atto che per la Società in oggetto risulta scaduta l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera PG 1374 del 12/01/2004 rilasciata dalla Provincia di Ferrara;
- Considerato che la suddetta istanza viene richiesta dalla Società per una attività esistente, richiedendo di ottenere i seguenti titoli abilitativi:
 - emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ;
 - comunicazione del rispetto dei limiti di rumore ai sensi della L. 447/1995;
- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile

2012, n° 35”, e in particolare l’art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 120 giorni (150 in caso di richiesta integrazioni);

- Visto l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;
- Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province sulle Unioni e fusioni di Comuni”;
- Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;
- Visti
Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
L.R. n. 5/06;
L.R. 21/2012;
L. 447/95
- Visti, altresì:
la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;
la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”;
- vista la nota di richiesta di documentazione a completamento dell’istanza di Arpae – SAC Ferrara PG/2020/165027 del 13/11/2020, riguardante gli scarichi idrici, l’impatto acustico e le emissioni diffuse;

- vista la richiesta di proroga dei termini per la trasmissione della documentazione a completamento dell'istanza della Società in oggetto trasmessa dal SUAP del Comune di Poggio Renatico e assunta al PG di Arpae in data 07/01/2021 con il n. PG/2021/1810;
- vista la nota di sollecito per la documentazione a completamento dell'istanza di Arpae – SAC Ferrara PG/2021/5587 del 15/01/2021;
- vista la documentazione a completamento dell'istanza della Società in oggetto trasmessa dal SUAP del Comune di Poggio Renatico e assunta al PG di Arpae in data 03/02/2021 con il n. PG/2021/16956, contenente la dichiarazione di assenza di scarichi idrici produttivi, del rispetto dei limiti di rumore e della presenza di emissioni diffuse;
- Vista la relazione tecnica di Arpae – Servizio Territoriale PG/2021/22911 del 12/02/2021 riguardante le emissioni in atmosfera, nella quale si richiedono integrazioni in merito al numero di emissioni da autorizzare e alla misure di contenimento delle emissioni diffuse;
- Viste l'ulteriore documentazione a completamento dell'istanza trasmessa dalla Società in oggetto e assunta al PG di Arpae in data 15/02/2021 con il n. PG/2021/23601, contenente la dichiarazione dell'esistenza dei soli scarichi idrici di tipo domestico in pubblica fognatura;
- Vista la medesima documentazione a completamento dell'istanza della Società trasmessa dal SUAP del Comune di Poggio Renatico e assunta al PG di Arpae in data 17/02/2021 con il n. PG/2021/25465;
- viste le integrazioni trasmesse dalla Società in oggetto trasmesse e assunte al PG di Arpae in data 29/03/2021 con il n. PG/2021/48064;
- viste le medesime integrazioni all'istanza della Società in oggetto trasmesse dal SUAP del Comune di Poggio Renatico e assunte al PG di Arpae in data 31/03/2021 con il n. PG/2021/50418;
- Vista la Relazione Tecnica con prescrizioni di Arpae - Servizio Territoriale PG/2021/54243 del 08/04/2021 riguardante le emissioni in atmosfera, nella quale si evidenzia che sarebbe opportuno l'impiego di barriere laterali mobili da posizionarsi in corrispondenza dei lati corti della fossa di scarico, scoperti durante le operazioni di scarico, per abbattere ulteriormente le emissioni diffuse;
- Visto il parere del Comune di Poggio Renatico in merito all'aspetto sanitario delle emissioni in atmosfera assunto al PG di Arpae in data 11/05/2021 con il n. PG/2021/73948;

- Visto il nulla osta senza prescrizioni del Comune di Poggio Renatico in merito all'impatto acustico assunto al PG di Arpae in data 13/05/2021 con il n. PG/2021/75897;
- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;
- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
- Dato atto che con DDG n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/201, con invio alla Giunta Regionale;
- Dato atto che con DGR della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG n. 70/2018;
- Dato atto che con DDG n.102/2019 è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 14/10/2019;
- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo dell'Autorizzazione Unica Ambientale, di cui al D.P.R. 59/13, è la Dott.ssa Apollonia Cinzia Tatone, titolare dell'incarico di funzione "*AUA ed Autorizzazioni settoriali*".

A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale da rilasciare da parte dello SUAP del Comune di Poggio Renatico alla Società **ZANOTTI ANTONIO E C. SAS** nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Comune di Poggio Renatico Via Coronella, 179 – CF 01516860382 - ed impianto in Comune di Poggio Renatico Via Coronella, 179/b, per l'esercizio dell'attività di **STOCCAGGIO ED ESSICCAZIONE DI CEREALICOLE D OLEAGINOSE**.

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06	Arpae

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) EMISSIONI IN ATMOSFERA

- Le emissioni autorizzate sono quella contrassegnate ed indicate nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato **A**, denominate **E1, E2, E3 ed E4;**
- Le emissioni sono ammesse nel rispetto dei limiti massimi e prescrizioni:

EMISSIONE	E1 prepulitura	E2 prepulitura
Portata (Nm ³ /h)	5.800	5.800
Durata (h)	8	8
Altezza minima (m)	9	9

Inquinanti (mg/Nm³)

Materiale particolare	10	10
Sistema di abbattimento	Ciclone + filtro a tessuto	Ciclone + filtro a tessuto

EMISSIONE	E3 essiccatoio	E4 essiccatoio
Portata (Nm ³ /h)	43.200	43.200
Durata (h)	12	12
Altezza minima (m)	18,1	18,1

Inquinanti (mg/Nm³)

Materiale particellare	10	10
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	350	350
Ossidi di Zolfo (espressi come SO ₂)	35	35
Sistema di abbattimento	Ciclone + filtro a tessuto	Ciclone + filtro a tessuto

3. la Società in oggetto dovrà eseguire autocontrolli alla emissione **E1, E2, E3 ed E4** con **frequenza annuale**;
4. l'altezza dei camini dovrà essere quella riportata nelle tabella di cui sopra e ad ogni modo dovrà essere più alta di almeno 40 centimetri dal colmo del tetto e di qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 8 metri.
5. Per le emissioni **E1, E2, E3 ed E4** dovranno essere osservate le procedure di cui all'art. 269, comma 6, del D.Lgs. 152/06, e precisamente:
 - 5.1. la data di attivazione (prove funzionali, collaudo e messa a punto) delle emissioni **E1, E2, E3 ed E4** deve essere comunicata con almeno 15 giorni di anticipo al **SUAP del Comune di Poggio Renatico e ad Arpae**;
 - 5.2. entro un termine **massimo di 30 giorni** dalla data indicata al precedente punto le emissioni **E1, E2, E3 ed E4** devono essere **messe a regime**;
 - 5.3. dalla data di messa a regime, **ed entro 10 giorni** dalla stessa, la Società in oggetto dovrà effettuare **almeno tre controlli** sulle emissioni **E1, E2, E3 ed E4** in tre giorni distinti e precisamente un prelievo il primo giorno della messa a regime, un prelievo in un giorno intermedio a scelta ed un prelievo il decimo giorno; **entro 30 giorni** dalla stessa data l'impresa è tenuta a trasmettere i dati rilevati nel

corso dei tre controlli **SUAP del Comune di Poggio Renatico e ad Arpae**;

6. per quanto riguarda le emissioni diffuse la Società in oggetto dovrà mettere in atto tutti gli accorgimenti tecnico gestionali per il loro contenimento; a tal proposito dovrà presentare entro 60 gg dal ricevimento del presente atto, al SUAP del Comune di Poggio Renatico e ad Arpae, un progetto per l'impiego di barriere laterali mobili da posizionarsi in corrispondenza dei lati corti della fossa di scarico, scoperti durante le operazioni di scarico;
7. Relativamente ai campionamenti di autocontrollo eseguiti dalla Ditta, si precisa che con il termine "annuale" si intende una frequenza di 365 giorni max di intervallo fra un autocontrollo e l'altro, calcolati a partire dalla data a messa a regime. Per questo intervallo viene inoltre definito un range di tolleranza di 30 giorni prima e dopo. In caso di impossibilità di eseguire le analisi in questo periodo, ad es. per condizioni meteoriche o altro, il Gestore dovrà fornire tempestiva comunicazione motivata ad Arpae, annotando sul registro relativo agli autocontrolli, la data di fermata e di riavvio dell'attività;
8. I metodi di campionamento ed analisi sono quelli indicati nell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e nell'Allegato 3B della Delibera di Giunta Regionale n. 1769/2010 e s.m.i.;
9. I referti analitici di cui ai precedenti punti devono essere tenuti a disposizione degli organi di controllo competenti. La presentazione dei risultati ottenuti dovrà contenere almeno le informazioni indicate al punto 7 del rapporto ISTISAN 91/41, unito a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "B".
10. I risultati analitici relativi ai metodi utilizzati devono riportare, qualora esistano, i parametri della validazione, con l'indicazione dell'incertezza della/e misura/e, da utilizzare per la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati. Se i parametri della validazione non sono disponibili, la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati verrà eseguita attraverso il valore assoluto della misura, eccezion fatta per i controlli svolti dall'organo di vigilanza e per gli SME (sistemi automatici fissi a camino gestiti dalla Ditta) per i quali l'incertezza della misura verrà calcolata matematicamente (sulla base dei riferimenti normativi e/o metodi riconosciuti) dai dati dei controlli, o nel caso degli SME, dai dati forniti dal gestore dell'impianto (Ditta)
11. Per l'esecuzione dei controlli alle emissioni, la Ditta è tenuta a renderle accessibili e campionabili secondo quanto previsto dalle norme tecniche e dalle normative vigenti sulla sicurezza (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). Per quanto riguarda i lavori da eseguire per i controlli alle emissioni, la loro numerazione (in modo indelebile), il corretto posizionamento e dimensionamento delle prese di misura, non- ché

l'accesso alle stesse in condizioni di sicurezza, dovranno essere concordati con Arpae che potrà fissare anche i termini temporali per realizzarli. Nel caso in cui tali prescrizioni non venissero realizzate nei tempi richiesti, le emissioni saranno ritenute non campionabili.

12. Ai sensi dell'art. 271 comma 20 del D.Lgs. 152/06, le difformità accertate **nei controlli di competenza del gestore** devono essere da costui specificamente comunicate all'Arpae, **entro 24 ore** dall'accertamento.
13. I sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni devono essere sottoposti a periodica manutenzione, al fine di garantire l'efficienza degli stessi, e prevenire danni ambientali. Di tali interventi la Ditta dovrà darne, in caso di richiesta da parte dell'autorità di controllo, prova documentale.
14. In caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, o comunque da originare nuove emissioni, la ditta deve provvedere al ripristino funzionale dell'impianto nel tempo più breve possibile e informare immediatamente, anche via fax, il Sindaco e l'Arpae che dispongono i provvedimenti necessari.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata ad ARPAE, tramite SUAP, formale domanda per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, nonché per ogni modifica in merito all'assetto proprietario e nella struttura d'impresa, per la quale dovrà essere presentata specifica domanda di voltura.

Per il rinnovo della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al SUAP del Comune di Poggio Renatico una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio da parte dello SUAP del Comune di Poggio Renatico.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte dello SUAP del Comune di Poggio Renatico e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso allo SUAP del Comune di Poggio Renatico che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Dipartimento Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Ferrara.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dallo SUAP del Comune di Poggio Renatico.

firmato digitalmente

Responsabile del Servizio

Dott.ssa Marina Mengoli

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.